

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**Doc. XVIII-bis  
n. 13**

## **RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Politiche dell'Unione europea)**

*(Estensore COCIANCICH)*

*approvata nella seduta del 18 dicembre 2014*

SULLA

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI «ORIENTAMENTI SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE PER COLLEGARE L'EFFICACIA DEI FONDI STRUTTURALI E D'INVESTIMENTO EUROPEI A UNA SANA GESTIONE ECONOMICA CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 23 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013» (COM(2014) 494) (ATTO COMUNITARIO N. 46)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza l'8 gennaio 2015**

---

La Commissione, esaminato l'atto comunitario,

considerato che:

nel periodo di programmazione 2014-2020 il sostegno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei (FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR e FEAMP, cosiddetti «fondi SIE») è strettamente legato al rispetto della *governance* economica dell'Unione europea;

tale legame è dovuto all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che costituisce il regolamento sulle disposizioni comuni in merito ai cinque fondi SIE, il quale stabilisce le disposizioni che collegano l'efficacia dei fondi a una robusta e sana *governance* economica;

la condizionalità si applica per mezzo di due meccanismi distinti: un primo filone, riguardante in particolare i paragrafi da 1 a 8 dell'articolo 23, in base al quale la Commissione può chiedere a uno Stato membro di riprogrammare parte dei finanziamenti quando ciò è giustificato dalle sfide economiche e occupazionali individuate nell'ambito di varie procedure di *governance* economica, e un secondo filone, riguardante in particolare i paragrafi da 9 a 11 dell'articolo 23, in base al quale la Commissione è tenuta a proporre una sospensione dei fondi SIE quando sono raggiunte determinate fasi delle varie procedure di *governance* economica;

la Comunicazione in esame riguarda il primo filone, fornendo chiarimenti in merito alla nozione di «revisione» e i tipi di «modifiche» degli accordi di partenariato e dei programmi e un'indicazione delle circostanze che possono dare luogo alla sospensione dei pagamenti;

ricordato che il 29 ottobre 2014 è stato approvato a Bruxelles l'Accordo di partenariato con la Commissione europea per la programmazione 2014-2020. Tale Accordo riguarda quattro fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), che sono focalizzati su undici obiettivi tematici: ricerca e innovazione, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, competitività delle piccole e medie imprese, economia a basse emissioni di carbonio, lotta ai cambiamenti climatici, ambiente ed efficienza delle risorse, trasporto sostenibile, occupazione e mobilità, inclusione sociale, istruzione e formazione più efficaci, amministrazione pubblica più efficiente;

auditato il rappresentante del Governo;

valutate le osservazioni formulate in data 10 novembre 2014 dall'Assemblea legislativa della regione Friuli Venezia-Giulia;

valutate le osservazioni formulate in data 11 novembre 2014 dalla competente Commissione dell'Assemblea legislativa della regione Marche,

formula per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

gli Orientamenti di cui alla Comunicazione in esame rispecchiano la volontà politica espressa dal legislatore europeo con l'approvazione dei regolamenti sui fondi strutturali di cui alla programmazione 2014-2020, in cui i principi della condizionalità, soprattutto macroeconomica, sono stati iscritti tra le regole da rispettare per la fruizione delle risorse europee;

tuttavia, ferme restando le ulteriori valutazioni specifiche relativamente ai singoli casi concreti, si formula una raccomandazione affinché i predetti Orientamenti siano applicati tenendo conto del principio di proporzionalità, evitando quindi che la sospensione dei finanziamenti della politica di coesione possa avere conseguenze negative sproporzionate per le regioni degli Stati membri più dipendenti da tali finanziamenti;

in una prospettiva più ampia e in riferimento al migliore utilizzo dei fondi strutturali, occorrerebbe ridefinire le condizioni che sottostanno all'attivazione della clausola per gli investimenti pubblici produttivi, che permette cioè di non computare nel disavanzo le spese che cofinanziano i fondi strutturali, andando così oltre i rigorosi limiti enunciati nella lettera del 3 luglio 2013 del Commissario agli affari economici e monetari;

al riguardo, si orienti in tal senso il Consiglio affari generali del 18-19 novembre, ove è prevista una sessione sulla politica di coesione;

si ritiene, ancora, essenziale che l'Agenzia per la coesione territoriale entri al più presto nella sua piena operatività, per assicurare alla gestione dei fondi strutturali europei in Italia una maggiore efficacia ed efficienza, tenendo pienamente conto del collegamento con la strategia Europa 2020 e con gli strumenti di *governance* economica ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Quanto agli aspetti rilevati dalle Assemblee legislative regionali si evidenzia che:

a) secondo gli Orientamenti, una «frequente riprogrammazione» andrebbe evitata e, più in generale, i «poteri di riprogrammazione concessi alla Commissione saranno utilizzati con cautela». Si tratta di considerazioni condivisibili, anche alla luce del fatto che sono ancora in corso i negoziati con la Commissione europea per l'approvazione della prima versione dei programmi operativi, negoziati che dovrebbero portare all'adozione definitiva dei programmi da parte delle regioni non prima della fine del 2014 o – ancora più verosimilmente – nei primi mesi del 2015;

b) il regolamento (UE) n. 1303/2013 non specifica quanto debba essere dettagliata la richiesta di riprogrammazione e/o di modifica dell'Accordo di partenariato e dei programmi operativi.

Qualora la Commissione eserciti questa prerogativa, la relativa richiesta di modifica dovrà essere adeguatamente motivata e fare riferimento alla raccomandazione specifica per Paese o alla raccomandazione del Consiglio pertinente che ha innescato la richiesta. Essa spiegherà il motivo per cui vi è la necessità di un intervento a livello di Unione europea, in che modo il finanziamento dell'Unione può contribuire ad affrontare le sfide strutturali individuate e le ragioni per cui la ripartizione dei fondi in atto è insufficiente. Farà inoltre riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità previste dal regolamento quadro e dai regolamenti specifici. In ogni eventuale richiesta di riprogrammazione, la Commissione chiederà ad uno Stato membro di riesaminare il suo Accordo di partenariato e i suoi programmi.

Per quanto riguarda la natura delle modifiche, al fine di massimizzare gli effetti dell'intervento della Commissione, si reputa opportuno proporre che le indicazioni formulate riguardino anche gli indicatori di risultato relativi agli specifici interventi oggetto di riprogrammazione e, se del caso, la modifica delle procedure di attuazione poste in essere dagli Stati membri, qualora ne sia rilevata l'inefficacia;

c) negli Orientamenti non c'è alcun cenno al coinvolgimento del partenariato nelle procedure di riprogrammazione e di modifica dell'Accordo di partenariato e dei programmi operativi. È bene sottolineare, in proposito, che l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 attribuisce un ruolo fondamentale alle autorità pubbliche, intese in senso lato, alle parti economiche e sociali, e a tutti gli altri organismi di rappresentanza della «società civile», richiamando gli Stati membri al dovere di associare i *partners* alle attività di preparazione e di attuazione dell'Accordo stesso e dei programmi operativi.

In virtù dell'articolo 5, la Commissione ha adottato il regolamento delegato n. 240/2014 del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, che disciplina in modo dettagliato il ruolo dei *partners* nell'ambito delle attività connesse con l'attuazione dei fondi SIE.

Per tali ragioni, appare necessario che gli Orientamenti siano integrati con un rinvio espresso al regolamento delegato n. 240/2014, al fine di garantirne l'applicazione.

Va comunque evitato che l'attività di riprogrammazione della Commissione europea si risolva in una modifica unilaterale imposta delle condizioni degli accordi;

d) la sospensione degli impegni e dei pagamenti, prevista dall'articolo 23, paragrafi 9-11, del regolamento (UE) n. 1303/2013, dovrebbe essere applicata solamente all'esito di una valutazione globale e approfondita e, comunque, come *extrema ratio*, garantendo in ogni caso il contraddittorio preliminare.

Si riafferma la necessità di impegnare quanto prima i 300 miliardi di euro del cosiddetto Piano Juncker, in aggiunta rispetto alle risorse già previste per la programmazione dei fondi strutturali 2014-2020.





